



Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro

Camera dei Deputati

VI Commissione Finanze

Disegno di Legge di delega sulla riforma fiscale (C. 3343)

OSSERVAZIONI E PROPOSTE

Premessa

Con la presente memoria scritta il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro fornisce le proprie valutazioni sulle singole disposizioni contenute nel Disegno di legge di delega al Governo per la riforma fiscale (A.C. 3343).

Il presente lavoro - tenuto conto delle indicazioni contenute nella richiesta di memoria da parte della VI Commissione Finanze della Camera dei Deputati, anche in considerazione della natura di legge delega del provvedimento in oggetto – contiene alcune considerazioni e suggerimenti in riferimento a ciascuno degli articoli di cui è composto il disegno di legge, nonché una breve valutazione finale, utili a produrre un contributo costruttivo per l'istruttoria legislativa in corso.

Testo del Disegno di legge	Valutazione	Suggerimenti
<p>Art. 1. (Delega al Governo per la revisione del sistema fiscale e relativa procedura)</p> <p><i>1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema fiscale. I decreti legislativi di cui al presente comma sono adottati, nel rispetto dei principi costituzionali, in particolare di quelli previsti dagli articoli 3 e 53 della Costituzione, nonché del diritto dell'Unione europea, sulla base dei principi e criteri direttivi specifici di cui agli articoli da 2 a 8 nonché dei seguenti principi e criteri direttivi generali: a) stimolare la crescita economica attraverso l'aumento dell'efficienza della struttura delle imposte e la riduzione del carico fiscale sui redditi derivanti dall'impiego dei fattori di produzione; b) razionalizzare e semplificare il sistema tributario anche con</i></p>	<p>Si condividono i principi e le direttive generali indicati all'art.1 finalizzati alla semplificazione ed all'ammodernamento del sistema fiscale nazionale ed in particolar modo la previsione dell'abolizione delle norme incompatibili.</p>	

riferimento: 1) agli adempimenti a carico dei contribuenti al fine di ridurre i costi di adempimento, di gestione e di amministrazione del sistema fiscale; 2) all'individuazione e all'eliminazione di microtributi per i quali i costi di adempimento dei contribuenti risultino elevati a fronte di un gettito trascurabile per lo Stato e trovando le opportune compensazioni di gettito nell'ambito dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge; c) preservare la progressività del sistema tributario; d) ridurre l'evasione e l'elusione fiscali.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Le Commissioni possono chiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di venti giorni il termine per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero dei decreti legislativi. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere o quello eventualmente prorogato, i decreti legislativi possono essere comunque

<p><i>adottati.</i></p> <p><i>3. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 2, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.</i></p> <p><i>4. Qualora i termini per l'espressione dei pareri parlamentari di cui ai commi 2 e 3 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti dai commi 1, 6 e 7, o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.</i></p> <p><i>5. Nei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo provvede all'introduzione delle nuove norme mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni che regolano le materie interessate dai decreti medesimi provvedendo ad abrogare espressamente le norme incompatibili.</i></p> <p><i>6. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e secondo la procedura di cui al</i></p>		
---	--	--

<p><i>presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti le norme eventualmente occorrenti per il coordinamento formale e sostanziale tra i decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge e le altre leggi dello Stato e per l'abrogazione espressa delle norme incompatibili.</i></p> <p><i>7. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi medesimi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e secondo la procedura di cui al presente articolo.</i></p>		
<p>Art. 2. (Principi e criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione personale sui redditi)</p> <p><i>1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali fissati dal medesimo articolo 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema di imposizione personale sui redditi:</i></p>	<p>Comma 1 lett. a).</p> <p>Si condivide il sistema duale nella misura in cui si eviterà una disparità di tassazione dei redditi derivanti dall'impiego di capitale.</p>	<p>Comma 1 lett. a).</p> <p>Si suggerisce di incentivare ulteriormente l'investimento di capitale privato di rischio nelle imprese, al fine di favorire l'incremento della loro competitività nei mercati nazionali ed internazionali.</p>

<p><i>a) progressiva e tendenziale evoluzione del sistema verso un modello compiutamente duale che preveda:</i></p> <p><i>1) l'applicazione della medesima aliquota proporzionale di tassazione ai redditi derivanti dall'impiego del capitale, anche nel mercato immobiliare, e ai redditi direttamente derivanti dall'impiego del capitale nelle attività di impresa e di lavoro autonomo condotte da soggetti diversi da quelli a cui si applica l'imposta sul reddito delle società (IRES);</i></p> <p><i>2) l'applicazione dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF) ai redditi diversi da quelli di cui al numero 1) della presente lettera e la sua revisione secondo i principi indicati dalla lettera b);</i></p> <p><i>b) revisione dell'IRPEF finalizzata a garantire che sia rispettato il principio di progressività e a:</i></p> <p><i>1) ridurre gradualmente le aliquote medie effettive derivanti dall'applicazione dell'IRPEF anche al fine di incentivare l'offerta di lavoro e la partecipazione al mercato del lavoro, con particolare riferimento ai giovani e ai secondi percettori di reddito,</i></p>		
---	--	--

<p><i>nonché l'attività imprenditoriale e l'emersione degli imponibili;</i></p> <p><i>2) ridurre gradualmente le variazioni eccessive delle aliquote marginali effettive derivanti dall'applicazione dell'IRPEF;</i></p> <p><i>c) riordino delle deduzioni dalla base imponibile e delle detrazioni dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, tenendo conto della loro finalità e dei loro effetti sull'equità e sull'efficienza dell'imposta;</i></p> <p><i>d) armonizzazione dei regimi di tassazione del risparmio, tenendo conto dell'obiettivo di contenere gli spazi di elusione dell'imposta.</i></p> <p><i>2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettera b), si intendono per aliquote medie e marginali effettive quelle derivanti dall'applicazione dell'IRPEF senza tenere conto né dei regimi sostitutivi né delle detrazioni diverse da quelle per tipo di reddito.</i></p> <p><i>3. All'attuazione delle disposizioni di delega di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse di cui all'articolo 10, comma 2, della presente legge.</i></p>	<p>Comma 1 lett. b).</p> <p>Si condividono tutti i principi contenuti.</p>	<p>Comma 1 lett. c)</p> <p>Il riordino delle deduzioni dalla base imponibile e delle detrazioni dall'imposta lorda IRPEF non devono neutralizzare, di fatto, la tendenziale diminuzione delle aliquote medie.</p>
--	---	--

	<p>Comma 3.</p> <p>Dal testo non emerge una effettiva diminuzione di imposte sui capitoli, ma solo una loro redistribuzione.</p>	<p>Comma 3.</p> <p>Si suggerisce di valutare effettivi e sostanziali programmi di <i>spending review</i>.</p>
<p>Art. 3. (Principi e criteri direttivi per la revisione dell'IRES e della tassazione del reddito di impresa)</p> <p><i>1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali fissati dal medesimo articolo 1, anche i seguenti</i></p>	<p>Si condividono i principi ed i criteri direttivi di cui all'art. 3.</p>	

principi e criteri direttivi per la revisione dell'IRES e della tassazione del reddito di impresa:

a) coerenza del complessivo sistema di tassazione del reddito di impresa con il sistema di imposizione personale sui redditi di tipo duale previsto dall'articolo 2;

b) semplificazione e razionalizzazione dell'IRES, finalizzate alla riduzione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese, anche attraverso un rafforzamento del processo di avvicinamento tra valori civilistici e fiscali, con particolare attenzione alla disciplina degli ammortamenti;

c) revisione della disciplina delle variazioni in aumento e in diminuzione apportate all'utile o alla perdita risultante dal conto economico per determinare il reddito imponibile, al fine di adeguarla ai mutamenti intervenuti nel sistema economico, anche allineando tendenzialmente tale disciplina a quella vigente nei principali Paesi europei;

d) tendenziale neutralità tra i diversi sistemi di tassazione delle imprese, per limitare distorsioni di natura fiscale

<p><i>nella scelta delle forme organizzative e giuridiche dell'attività imprenditoriale.</i></p>		
<p>Art. 4. (Principi e criteri direttivi per la razionalizzazione dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte indirette)</p> <p><i>1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali fissati dal medesimo articolo 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi per la razionalizzazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e delle imposte indirette sulla produzione e sui consumi:</i></p> <p><i>a) razionalizzazione della struttura dell'IVA, con particolare riferimento al numero e ai livelli delle aliquote e alla distribuzione delle basi imponibili tra le diverse aliquote, allo scopo di semplificare la gestione e l'applicazione dell'imposta, contrastare l'erosione e l'evasione fiscali e aumentare il grado di efficienza del sistema impositivo in coerenza con la disciplina europea armonizzata dell'imposta;</i></p> <p><i>b) adeguamento delle strutture</i></p>	<p>Si condividono i principi ed i criteri direttivi di cui all'art. 4.</p>	<p>Si suggerisce di valutare attentamente gli effetti della variazione del numero delle aliquote e della redistribuzione delle basi imponibili, al fine di evitare ricadute in termini di maggior prelievo, con un conseguente effetto negativo sui consumi.</p>

<p><i>e delle aliquote della tassazione indiretta, in coerenza con l'European Green Deal e con la disciplina europea armonizzata dell'accisa, con l'obiettivo di contribuire alla riduzione progressiva delle emissioni di gas climalteranti e alla promozione dell'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili ed ecocompatibili.</i></p>		
<p>Art. 5. (Principi e criteri direttivi per il graduale superamento dell'imposta regionale sulle attività produttive)</p> <p><i>1. Nell'ambito della revisione complessiva dell'imposizione personale sui redditi di cui all'articolo 2, nonché della revisione dell'imposizione sul reddito di impresa di cui all'articolo 3, il Governo è delegato ad attuare con i decreti legislativi di cui all'articolo 1 un graduale superamento dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).</i></p> <p><i>2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della presente legge.</i></p> <p><i>3. Gli interventi normativi disposti per attuare il</i></p>	<p>Si condivide il superamento dell'IRAP.</p>	<p>Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 10, comma 2 del DDL, non viene chiarito quali basi imponibili ed imposte compenseranno la mancanza di gettito derivante dall'abrogazione dell'IRAP.</p>

<p><i>graduale superamento dell'IRAP previsto al comma 1 garantiscono in ogni caso il finanziamento del fabbisogno sanitario.</i></p>		
<p>Art. 6. (Principi e criteri direttivi per la modernizzazione degli strumenti di mappatura degli immobili e la revisione del catasto dei fabbricati)</p> <p><i>1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali fissati dal medesimo articolo 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi per modificare la disciplina relativa al sistema di rilevazione catastale al fine di modernizzare gli strumenti di individuazione e di controllo delle consistenze dei terreni e dei fabbricati:</i></p> <p><i>a) prevedere strumenti, da porre a disposizione dei comuni e dell'Agenzia delle entrate, atti a facilitare e ad accelerare l'individuazione e, eventualmente, il corretto classamento delle seguenti fattispecie:</i></p> <p><i>1) gli immobili attualmente non censiti o che non rispettano la reale consistenza di fatto, la relativa</i></p>	<p>Comma 1.</p> <p>Si condividono i principi generali.</p>	<p>Comma 1.</p> <p>Si rende necessario superare il sistema dei moltiplicatori attualmente vigente per il calcolo dell'imposta.</p> <p>Si ritiene, inoltre, che non si debba aumentare il prelievo complessivo diretto o indiretto sugli immobili.</p>

<p><i>destinazione d'uso ovvero la categoria catastale attribuita;</i></p> <p><i>2) i terreni edificabili accatastati come agricoli;</i></p> <p><i>3) gli immobili abusivi, individuando a tale fine specifici incentivi e forme di valorizzazione delle attività di accertamento svolte dai comuni in questo ambito, nonché garantendo la trasparenza delle medesime attività;</i></p> <p><i>b) prevedere strumenti e modelli organizzativi che facilitino la condivisione dei dati e dei documenti, in via telematica, tra l'Agenzia delle entrate e i competenti uffici dei comuni nonché la loro coerenza ai fini dell'accatastamento delle unità immobiliari.</i></p> <p><i>2. Il Governo è delegato altresì a prevedere, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, l'integrazione delle informazioni presenti nel catasto dei fabbricati in tutto il territorio nazionale, da rendere disponibile a decorrere dal 1° gennaio 2026, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:</i></p> <p><i>a) prevedere che le</i></p>		
--	--	--

<p><i>informazioni rilevate secondo i principi di cui al presente comma non siano utilizzate per la determinazione della base imponibile dei tributi la cui applicazione si fonda sulle risultanze catastali né, comunque, per finalità fiscali;</i></p> <p><i>b) attribuire a ciascuna unità immobiliare, oltre alla rendita catastale determinata secondo la normativa attualmente vigente, anche il relativo valore patrimoniale e una rendita attualizzata in base, ove possibile, ai valori normali espressi dal mercato;</i></p> <p><i>c) prevedere meccanismi di adeguamento periodico dei valori patrimoniali e delle rendite delle unità immobiliari urbane, in relazione alla modificazione delle condizioni del mercato di riferimento e comunque non al di sopra del valore di mercato;</i></p> <p><i>d) prevedere, per le unità immobiliari riconosciute di interesse storico o artistico, come individuate ai sensi dell'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, adeguate riduzioni del valore patrimoniale medio ordinario che tengano conto dei particolari e più gravosi oneri di manutenzione e conservazione nonché del</i></p>	<p>Comma 2.</p> <p>Si condivide l'idea di ammodernamento del catasto fabbricati su tutto il territorio nazionale; tuttavia, quanto esposto alle lettere b) e c) sembra andare in contrasto con quanto indicato alla lettera a).</p>	<p>Comma 2.</p> <p>Si suggerisce di essere più espliciti e rendere coerenti i contenuti dell'intero comma 2. Inoltre, si ritiene necessario definire meglio l'ambito delle c.d. "informazioni" di cui alla lett. a).</p>
---	--	---

<p><i>complesso dei vincoli legislativi rispetto alla destinazione, all'utilizzo, alla circolazione giuridica e al restauro di tali immobili.</i></p>		
<p>Art. 7. (Principi e criteri direttivi per la revisione delle addizionali comunali e regionali all'IRPEF e del riparto tra lo Stato e i comuni del gettito dei tributi sugli immobili destinati a uso produttivo)</p> <p><i>1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali fissati dal medesimo articolo 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi per la revisione delle addizionali comunali e regionali all'IRPEF:</i></p> <p><i>a) prevedere la sostituzione dell'addizionale regionale all'IRPEF con una sovrainposta sull'IRPEF la cui aliquota di base può essere aumentata o diminuita dalle regioni entro limiti prefissati. La sostituzione deve garantire che con l'applicazione della nuova aliquota di base della sovrainposta le regioni nel loro complesso ottengano lo stesso gettito che avrebbero acquisito applicando l'aliquota di base dell'addizionale regionale all'IRPEF stabilita dalla</i></p>	<p>Comma 1.</p> <p>Dalla lettura non sembrano ravvisarsi miglioramenti o semplificazioni in quanto, a prima vista, l'intervento modifica solamente il nome dell'imposta da addizionale regionale/comunale a sovrainposta IRPEF in ambito regionale e comunale.</p>	<p>Comma 1.</p> <p>In luogo di una mera modifica del nominativo dell'imposta, si potrebbe prevedere l'attuazione di una banca dati nazionale contenente le informazioni relative a tutti i tributi locali, al fine di rendere più comprensibile, per il contribuente, il sistema tributario locale del nostro Paese.</p>

<p><i>normativa statale;</i></p> <p><i>b) prevedere, per le regioni sottoposte a piani di rientro per disavanzi sanitari che, in base alla legislazione vigente, comportano l'automatica applicazione di aliquote dell'addizionale all'IRPEF maggiori di quelle minime, un incremento obbligatorio della sovrainposta calcolato in modo da garantire lo stesso gettito ricavato dall'applicazione delle aliquote delle addizionali regionali all'IRPEF maggiorate nella misura obbligatoria in base alla legislazione attualmente vigente;</i></p> <p><i>c) prevedere, per i comuni, che la facoltà di applicare un'addizionale all'IRPEF sia sostituita dalla facoltà di applicare una sovrainposta sull'IRPEF. I limiti alla manovrabilità della sovrainposta comunale sull'IRPEF da parte dei comuni sono determinati in modo da garantire ai comuni nel loro complesso un gettito corrispondente a quello generato dall'applicazione dell'aliquota media dell'addizionale comunale all'IRPEF in base alla legislazione attualmente vigente.</i></p> <p><i>2. In attuazione dei principi</i></p>		
---	--	--

<p><i>del federalismo fiscale, allo scopo di rafforzare gli elementi di responsabilizzazione e trasparenza nella gestione della finanza locale, in linea con il principio della separazione delle fonti di finanziamento per i diversi livelli di governo, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 devono prevedere la revisione dell'attuale riparto tra lo Stato e i comuni del gettito dei tributi sugli immobili destinati a uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D ed eventualmente degli altri tributi incidenti sulle transazioni immobiliari.</i></p> <p><i>3. Le revisioni di cui al comma 2 devono avvenire senza oneri per lo Stato, compensando eventuali variazioni di gettito per i diversi livelli di governo attraverso la corrispondente modifica del sistema dei trasferimenti erariali, degli altri tributi comunali e dei fondi di riequilibrio.</i></p>		
<p>Art. 8. (Principi e criteri direttivi per la revisione del sistema nazionale della riscossione)</p> <p><i>1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali fissati dal medesimo articolo 1 e in particolare</i></p>	<p>Comma 1.</p> <p>Si condivide l'obiettivo di incremento di efficienza del</p>	<p>Comma 1.</p> <p>Si evidenzia che il disposto di cui alla lett. a) "orientandone</p>

<p><i>quelli indicati nelle lettere a), b) e c) del comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi per la revisione del sistema nazionale della riscossione:</i></p> <p><i>a) incrementare l'efficienza del sistema nazionale della riscossione e semplificarlo, orientandone l'attività verso obiettivi di risultato piuttosto che di esecuzione del processo, revisionando l'attuale meccanismo della remunerazione dell'agente della riscossione, favorendo l'uso delle più evolute tecnologie e delle forme di integrazione e interoperabilità dei sistemi e del patrimonio informativo funzionali alle attività della riscossione ed eliminando duplicazioni organizzative, logistiche e funzionali, con conseguente riduzione di costi;</i></p> <p><i>b) individuare un nuovo modello organizzativo del sistema nazionale della riscossione, anche mediante il trasferimento delle funzioni e delle attività attualmente svolte dall'agente nazionale della riscossione, o di parte delle stesse, all'Agenzia delle entrate, in modo da superare l'attuale sistema, caratterizzato da una netta separazione tra l'Agenzia delle entrate, titolare della funzione della riscossione, e l'Agenzia delle entrate</i></p>	<p>sistema nazionale della riscossione e, contemporaneamente, la sua semplificazione.</p>	<p><i>l'attività verso l'obiettivo di risultato piuttosto che di esecuzione del processo”, non deve, nel suo perseguimento, cagionare una, seppur parziale, lesione dei diritti soggettivi dei contribuenti.</i></p>
---	---	--

<p><i>Riscossione, soggetto che svolge le attività di riscossione;</i></p> <p><i>c) nell'introdurre il nuovo modello organizzativo di cui alla lettera b), garantire la continuità del servizio della riscossione attraverso il conseguente trasferimento delle risorse strumentali, nonché delle risorse umane, senza soluzione di continuità.</i></p>		
<p>Art. 9. (Delega al Governo per la codificazione in materia tributaria)</p> <p><i>1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 1, comma 7, uno o più decreti legislativi per la codificazione delle disposizioni legislative vigenti in materia tributaria, per garantire la certezza dei rapporti giuridici e la chiarezza del diritto nel sistema tributario, compresi l'accertamento, le sanzioni e la giustizia tributaria.</i></p> <p><i>2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: a) organizzare le disposizioni per settori omogenei, ove possibile intervenendo mediante modifiche espresse ai codici o</i></p>	<p>Si condivide il contenuto dell'art. 9 ed in particolare la codificazione delle disposizioni legislative vigenti in materia tributaria, attraverso l'istituzione di testi unici.</p>	<p>Si suggerisce di utilizzare stabilmente nel tempo le raccolte in testi unici, suddivisi in funzione della disciplina trattata, anche con riferimento alle future modifiche normative; in tal modo si eviterebbe il continuo ricorso alla tecnica legislativa del c.d. "combinato disposto", che caratterizza costantemente gli attuali interventi legislativi.</p>

testi unici di settore già vigenti; b) coordinare, sotto il profilo formale e sostanziale, il testo delle disposizioni legislative vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa dell'Unione europea, apportando le modifiche opportune per garantire o migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa; c) assicurare l'unicità, la contestualità, la completezza, la chiarezza e la semplicità della disciplina relativa a ogni settore; d) aggiornare e semplificare il linguaggio normativo anche al fine di adeguarlo a quello degli atti dell'Unione europea; e) indicare esplicitamente le norme abrogate, fatta salva comunque l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze e degli altri Ministri eventualmente competenti in relazione alle singole materie oggetto di codificazione, di concerto con gli altri Ministri competenti, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato.

4. Gli schemi dei decreti

<p><i>legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.</i></p> <p><i>5. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 4, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni parlamentari sono espressi entro dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.</i></p> <p><i>6. Qualora i termini per l'espressione dei pareri parlamentari di cui ai commi 4 e 5 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega previsto dal comma 1, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.</i></p>		
---	--	--

<p><i>7. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno di essi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e secondo la procedura di cui al presente articolo.</i></p>		
<p>Art. 10. (Disposizioni finanziarie)</p> <p><i>1. Salvo quanto disposto dal comma 2 del presente articolo, dall'attuazione delle deleghe di cui agli articoli 1 e 9 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</i></p> <p><i>2. In considerazione della complessità della materia trattata e dell'impossibilità di procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, per ciascuno schema di decreto legislativo la relazione tecnica di cui all'articolo 1, comma 3, evidenzia i suoi effetti sui saldi di finanza pubblica. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri o minori entrate, che non trovino compensazione al proprio interno o mediante</i></p>	<p>Il comma 1 prevede che dall'attuazione della delega non possano derivare nuovi oneri a carico dello Stato. Da ciò emerge, con tutta evidenza, che eventuali riduzioni di aliquote dell'IRPEF o abolizioni di altre imposte (quali, ad esempio, l'IRAP) dovranno necessariamente trovare copertura in altri nuovi capitoli di entrate, dovendosi rispettare l'invarianza del saldo complessivo delle entrate tributarie dello Stato.</p> <p>Molto debole sembra, inoltre, la previsione del comma 2, dove viene richiamato lo stanziamento previsto dalla legge n. 178/2020 pari a 2 miliardi di euro per l'anno 2022 e 1 miliardo di euro annui a decorrere dal 2023, a copertura di eventuali oneri che non trovino compensazione all'interno dei decreti legislativi.</p>	

<p><i>parziale utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nel limite di 2 miliardi di euro per l'anno 2022 e di 1 miliardo di euro annui a decorrere dall'anno 2023, eventualmente integrate in base a quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 1, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ovvero mediante compensazione con le risorse finanziarie recate dai decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, trasmessi alle Camere prima di quelli che comportano i nuovi o maggiori oneri. A tale fine, le maggiori entrate confluiscono in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. I decreti legislativi che recano nuovi o maggiori oneri o minori entrate entrano in vigore contestualmente o successivamente a quelli che recano la necessaria copertura finanziaria.</i></p>		
--	--	--

Breve valutazione finale

In conclusione della presente memoria, il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ribadisce la propria valutazione perlopiù positiva in merito all'impianto complessivo del disegno di legge di delega sulla riforma fiscale, pur invitando il Legislatore al recepimento delle osservazioni e dei suggerimenti sopra formulati.

Non si può, tuttavia, fare a meno di mostrare qualche perplessità con riguardo ad alcuni criteri di delega - come ad esempio quelli in materia di revisione dell'IRPEF tramite la riduzione graduale delle aliquote medie effettive o di superamento dell'IRAP - che prevedono che si debba provvedere alla loro copertura nei limiti di cui all'articolo 10 (invarianza delle entrate tributarie dello Stato e, pertanto, copertura del conseguente minor gettito mediante il reperimento di altre entrate, quali ad esempio la rimodulazione delle deduzioni e detrazioni fiscali).

Lo stesso dicasi in riferimento al criterio di revisione delle addizionali regionali e comunali attraverso la loro sostituzione con una sovrainposta all'IRPEF che garantisca alle regioni lo stesso gettito attuale.

Il rischio è che, nell'intento di perseguire la compensazione del minor gettito con le risorse previste dal provvedimento in esame e con quelle rivenienti, in seguito, dall'attuazione dei decreti legislativi, si determini un effetto di redistribuzione delle imposte, senza una loro effettiva diminuzione e razionalizzazione.

È proprio rispetto a questo profilo che i Consulenti del Lavoro sollecitano l'attenzione particolare del Legislatore, affinché la riforma fiscale che si sta delineando rappresenti realmente un volano per la crescita del nostro Paese - ancora più utile nel complesso scenario macroeconomico post-pandemico che stiamo vivendo - ed elimini le distorsioni che si sono determinate all'interno nel sistema a causa degli interventi, non sempre organici, che si sono affastellati nel corso degli anni.